


Le Sanzioni tributarie per le violazioni di norme catastali

D.Lvo 18 dicembre 1997, n. 472
Circolare n. 2 del 17 aprile 2002


Gli atti di contestazione: perché si fanno, come si fanno, a chi si fanno e come evitarli (forse).

Manuale ad uso degli uffici, dei tecnici liberi professionisti e dei funzionari comunali che si accingono a gestire il catasto



Le fonti normative

- La disciplina delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme catastali è oggi inquadrata nel D.L.vo 18.12.1997, n. 472, modificato con i decreti legislativi 30.12.1999, n. 506 e 30.03.2000, n. 99.
- Inoltre il D.L.vo 26.01.2001, n. 32 ha reso omogeneo il sistema sanzionatorio con lo statuto dei diritti del contribuente (L. 27.07.2000, n. 212).




D.L.vo 18.12.1997, n. 472

- In particolare l'art. 29, comma 2, recita che *"E' abrogata ogni altra norma in materia di sanzioni amministrative tributarie, nonché della loro determinazione ed irrogazione, non compatibile con le disposizioni del presente decreto"*.
- Conseguentemente il D.L.vo n. 472/97 si applica, ai fini della quantificazione e delle modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative, anche per **le violazioni in materia catastale.**

Art. 26


Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria

- **1. Il riferimento alla soprattassa ed alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.**
- 2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti ed alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto.
- 3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.



Commento art. 26

- Il fine del legislatore è stato di ricondurre in un quadro organico unitario la disciplina delle sanzioni.
- Tutte le precedenti sanzioni amministrative comunque denominate sono state abolite e sostituite con la pena pecuniaria di equivalente importo e però rimangono applicabili tutte le norme ed i procedimenti precedenti.




Prassi

- Per disciplinare i criteri applicativi alle violazioni sono intervenuti:
- Dipartimento delle Entrate: Circolari n. 180/98, n. 192/98, n. 138/00, n. 77/01;
- Dipartimento del Territorio: Circolari n. 239/98, n. 4/01, n. 6/01 inerenti le formalità ipotecarie e poi
- **La circolare n. 2/17.04.02 che tratta le violazioni delle norme catastali.**

Art. 16

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

- 1. La Sono aumentate le sanzioni per ritardata presentazione di planimetrie per le unità usufruibili nel 2004 le quali, quindi, dovevano essere denunciate entro il 31.01.2005 sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.
- 2 ...
- 3....
- 4...
- 5...
- 6...
- 7...



Commento art. 16


- La competenza ad irrogare le sanzioni è degli Uffici che gestiscono il tributo o sono deputati al controllo degli adempimenti previsti dalla norma.
- Il procedimento di accertamento e di riscossione delle sanzioni in materia catastale, salvo che in un caso, è di competenza degli uffici.

Art. 74 (L. n. 342/00)

Attribuzione o modificazione delle rendite catastali

Testo: in vigore dal 10/12/2000

- 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. **Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.**




Comunicazione ai comuni

- Se a causa delle sanzioni irrogate conseguono variazioni dei redditi dei terreni o delle rendite catastali urbane, gli uffici dovranno darne comunicazione ai comuni, in applicazione dell'art. 74, comma 1, L. 21.11.2000, n. 342.




continua




Riferimento normativo

- Il riferimento normativo concernente la constatazione delle violazioni in materia catastale è l'art. 12 del DPR n. 650/72:
"coloro che non osservino le disposizioni.. sono soggetti alla sanzione pecuniaria..., semprechè non abbiano ottemperato all'invito loro rivolto di provvedere nel termine improrogabile di trenta giorni alla eliminazione della irregolarità accertata a loro carico; l'inosservanza di tutti i termini temporali è tuttavia contestabile immediatamente"




Irregolarità della documentazione

- L'irregolarità di una documentazione presuppone la sua presentazione.
- L'ufficio deve **prima** invitare la parte a sanare le irregolarità.
- **Dopo**, nell'eventualità di mancata adesione entro i trenta giorni, l'ufficio procede alla contestazione ed all'irrogazione della sanzione.




Decorrenza dei trenta giorni

- L'Istruzione XIV[^], approvata con D.M. 1° marzo 1949, al § 86, prevede che per sanare i documenti ritenuti imperfetti, le parti vengano invitate dall'ufficio con avviso mod. 46 (l'ufficio fissa un termine congruo); se le parti non provvedono, la richiesta viene rinnovata mediante **notificazione**. I 30gg scattano dalla notificazione.




Omissione della documentazione

- Se la documentazione è stata omessa, oppure è stata presentata al di fuori dei termini temporali di legge (e comunque omessa entro i termini di legge), non si procede all'avviso per correzione dell'atto ma si dà luogo all'irrogazione della sanzione senza alcun preavviso con idoneo verbale da notificare.



Accertamento dell'irregolarità

- L'art. 12 del DPR n. 650/72, secondo comma, recita:
"le inosservanze ... possono essere accertate tanto all'atto della presentazione della domanda di volture quanto durante la sua esecuzione in catasto".
- In ogni caso entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (art. 20, d.lvo n. 472/97).



Abbattimento dell'importo delle sanzioni

- Il legislatore ha ritenuto conveniente, per favorire il rispetto degli obblighi tributari, e per deflazionare il contenzioso, predisporre alcune clausole di abbattimento dell'importo delle sanzioni distinguendo l'adempimento spontaneo (riduzioni ad $1/8$ ed $1/5$) e l'adempimento che rinuncia al ricorso (riduzione ad $1/4$).

Art. 13

Ravvedimento operoso

- L'importo della sanzione è ridotto ad **1/8** del minimo edittale, se la regolarizzazione avviene entro il termine di **90gg.** a decorrere dalla data di scadenza fissata dalla norma ed a **1/5** se la regolarizzazione avviene dopo 90gg. ma entro **1 anno** dalla scadenza.
- Il pagamento della sanzione ridotta è **contestuale** alla regolarizzazione della dichiarazione.

Riduzione delle Sanzioni (art. 13)

Adempimento spontaneo	Adempimento con cui si rinuncia al ricorso
Ravvedimento operoso (senza verbale)	Definizione agevolata (con verbale)
Devono concorrere due eventi:	Deve verificarsi un evento:
<p>a. Contestualità fra dichiarazione e regolarizzazione;</p> <p>b. La dichiarazione catastale (con la contestuale regolarizzazione) deve avvenire entro 90 gg. (1/8) o 1 anno (1/5).</p>	<p>Deve verificarsi un evento: Il pagamento deve essere effettuato entro 60 gg. dalla data di notifica; La sanzione si riduce ad 1/4.</p>

Ravvedimento operoso

Riduzione ad 1/8
minimo edittale

entro 90gg.
dalla
scadenza

Riduzione ad 1/5
minimo edittale

dopo 90gg.
e entro 1
anno dalla
scadenza


Si paga alla cassa
dell'ufficio,
contestualmente al
pagamento del tributo



ATTENZIONE:


Se si supera l'anno non è
più possibile ricorrere al
ravvedimento operoso!!

non c'è verbale!!



Definizione agevolata

- La definizione agevolata si basa sull'art. 16 (3° comma) ovvero rinunciando a proporre ricorso - entro i 60gg. dalla notifica - la parte decide di pagare la sanzione.
- In tal caso la sanzione si riduce ad $\frac{1}{4}$.



Definizione agevolata


NON CI PUO' ESSERE RAVVEDIMENTO OPEROSO PERCHE' SI E' SUPERATO L'ANNO DALLA SCADENZA DEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

**Riduzione ad 1/4
sanzione irrogata**

C'è il verbale

Non si paga alla cassa dell'ufficio

Si paga entro 60gg. dalla notifica




In sintesi (1/2)

- Il ravvedimento operoso (R.O.) interessa **tutte** le violazioni delle norme catastali.
- Nel R.O. il pagamento della sanzione è contestuale al pagamento del tributo e si riduce ad $1/8$ o $1/5$ del minimo edittale (nell'ipotesi che la data di scadenza della presentazione del documento sia entro i termini di tre mesi od un anno).
- Non c'è verbale.




continua




In sintesi (2/2)

- Dopo un anno dalla scadenza del pagamento del tributo, non è più possibile pagare alla cassa dell'ufficio, si deve obbligatoriamente elevare verbale.
- La sanzione a verbale, se pagata entro 60gg. dalla notifica (definizione agevolata), si riduce ad $\frac{1}{4}$ della sanzione irrogata.
- Si noti la differenza tra *minimo edittale ridotto* (pagamento senza verbale) e *sanzione irrogata ridotta* (pagamento con verbale).
- Si ricordi che nel caso di documentazione errata, si deve prima invitare la ditta ad eseguire le correzioni e poi, in caso di inadempienza, procedere al verbale.



Minimo edittale e definizione agevolata

- Il minimo edittale ridotto è quantificato per legge.
- La sanzione irrogata ridotta è quantificata dal Direttore dell'Ufficio, in definitiva a sua scelta.



Art. 8 - Intrasmisibilità della sanzione agli eredi

- L'obbligazione al pagamento non si trasmette agli eredi.

Art. 9

Concorso di persone


- Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui **sono obbligati in solido più soggetti**, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

Tipologia delle violazioni catastali

Violazioni sanzionabili in euro	min	max
A. Mancata dichiarazione e denuncia di variazione uiu ultimata dopo il 17.3.85	258	2.066
B. Mancata dichiarazione e denuncia di variazione uiu, ultimata entro il 16.3.85, non dichiarata entro il 31.12.97 (art. 3, comma 156, L. n. 662/96)	258	2.066
C. Errata redazione delle planimetrie da allegare alla dichiarazione o variazione	258	2.066
D. Mancata denuncia Mod. 3SPC	4	61
E. Mancata dichiarazione dei fabbricati che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti all'imposta	258	2.066
F. Opposizione all'accesso dei funzionari catastali e membri delle commissioni censuarie ai beni iscritti al catasto urbano	258	2.066
G. Opposizione all'accesso dei funzionari catastali e membri delle commissioni censuarie ai beni iscritti al catasto terreni	4	10
H. Mancata o tardiva presentazione delle volture	15	61
I. Mancata presentazione ed errata redazione del T.F. e del tipo particellare	15	61
J. Omissione delle dichiarazione in aumento del R.D. e R.A. mod. 26A	258	2.065

Fonti normative sui tempi delle denunce catastali


- Dichiarazione di u.i.u:
entro il 31.01.dell'anno successivo in cui è avvenuta la variazione (§§ 1 e 15 Istruzione 23.01.41);
- Dichiarazione Mod. 3/SPC:
entro sei mesi dalla data di abitabilità/agibilità (art. 8 L. 679/1.10.69);
- Dichiarazione domanda di voltura:
entro 30 gg. dalla data di registrazione (art. 3 L. 679/1.10.69);
- Dichiarazione Mod. 26A (var. colt.):
entro il 31.01.dell'anno successivo in cui è avvenuta la variazione (art. 27 TUIR 917/22.12.1986).



Atto di contestazione


A pena di nullità l'atto deve contenere:

- - l'indicazione dei fatti materiali attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate e i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;
- - l'indicazione dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.
- - l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici in tal caso spettanti: riduzione della sanzione ad un quarto della misura indicata e comunque ad un importo non inferiore al quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo;
- - l'indicazione della possibilità di produrre, nello stesso termine di sessanta giorni, deduzioni difensive, qualora non si ritenga di dover accedere alla definizione agevolata;
- - l'indicazione della Commissione Tributaria Provinciale, competente territorialmente, alla quale è possibile proporre l'impugnazione immediata;
- - l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile richiedere le informazioni relative al verbale di contestazione, nonché l'individuazione del responsabile del procedimento.




Modalità della notifica

- Nelle mani del soggetto obbligato all'adempimento, al momento della presentazione della dichiarazione la cui omissione viene sanzionata.
- Mediante le modalità previste dall'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dalla legge 8 maggio 1998, n. 146.




Autori della violazione

- L'autore della violazione e i soggetti obbligati in solido, ricevuta la notifica dell'atto di contestazione di cui all'art 16, possono, entro sessanta giorni dalla notificazione:
 - 1. definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata (art. 16 - comma 3) (sanzione agevolata).
 - 2. produrre deduzioni difensive direttamente all'ufficio che ha emanato il provvedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 4.
- In mancanza di difesa, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione.




Impugnabilità dell'atto di contestazione

- In mancanza delle predette soluzioni l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione impugnabile entro lo stesso termine di sessanta giorni, ex articoli 19 e 21 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, avanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente territorialmente, in base alla circoscrizione dove ha sede l'Ufficio che ha emanato il provvedimento.




Attenzione

- Gli Uffici Provinciali dovranno porre la massima attenzione nella rituale e corretta notifica degli atti catastali, al fine di non incorrere, in caso di nullità della notificazione, in una nullità derivata sostanziale dell'atto di accertamento, di liquidazione o di irrogazione della sanzione.
- Ciò in quanto secondo il nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, pronunciato con sentenza n. 5924 del 21 aprile 2001, per la notifica degli avvisi di accertamento non si rende applicabile l'art. 156 del c.p.c.
- Infatti, ha osservato la Corte, l'avviso della irrogazione della sanzione è di natura amministrativa e non processuale e pertanto non si applica l'art. 156 (e 121) e quindi la forma degli atti di contestazione deve essere canonica.
- [L'art. 156 c.p.c. stabilisce che *la nullità* (degli atti) *non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato*. Viene richiamato altresì l'art. 121 il quale afferma che *gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo*.]




Principio del "favor rei"

- Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori (ad esempio quando la violazione è stata rilevata) stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole (al contribuente), salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. (art.3, 3° comma)




Competenza all'irrogazione

- Salvo che per l'omessa denuncia delle variazioni di redditi fondiari, l'art. 16, comma 1, specifica che la sanzione è irrogata dall'ufficio (nello specifico dall'Ufficio provinciale del Territorio).
- Salvo che per l'omessa denuncia delle variazioni di redditi fondiari non è più previsto un altro organo irrogatorio per la quantificazione ed applicazione della pena pecuniaria come era l'allora Intendente di Finanza.
- Nell'ambito dell'Ufficio del Territorio la competenza è del solo Direttore e si ritiene che tale competenza non possa essere delegata pena la nullità dell'atto di contestazione.




Quantificazione della sanzione

- La quantificazione della sanzione è compresa, per tutte le fattispecie catastali, tra un minimo ed un massimo fissati per legge.
- La sanzione deve essere quantificata dal Direttore dell'Ufficio tenendo conto della personalità, del comportamento e precedenti fiscali del trasgressore.




Il trasgressore

- La personalità del trasgressore deve essere valutata avuto riguardo all'entità della consapevolezza della norma e della sua violazione, dalle condizioni sociali e dai precedenti fiscali.
- Il comportamento del trasgressore deriva dall'opera svolta per l'eliminazione dell'infrazione, dalle sue eventuali precedenti impugnazioni.
- La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole.




Competenza all'irrogazione per l'omessa denuncia delle variazioni di redditi fondiari

- La competenza ad irrogare la sanzione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 471/97, è degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate;
- Compete a detti Uffici la notifica al contribuente dell'atto di contestazione della precitata sanzione;
- Gli Uffici del Territorio aggiornano gli atti catastali con l'introduzione della corretta qualità di coltura, notificano alla parte la conseguente variazione dei redditi, comunicano al Comune ed all'Agenzia delle Entrate competenti per territorio l'avvenuta violazione al fine del recupero delle relative imposte.



Il registro dei verbali

- L'Istruzione XIV[^], approvata con D.M. 1° marzo 1949, al § 60, prescrive che l'ufficio deve registrare nel Mod. 47, in ordine cronologico, i verbali compilati.
- Non risulta che tale norma sia stata abrogata.
- Inoltre l'utilità del suddetto registro si intravede dalla necessità di verificare, al fine dell'aumento della sanzione, se il trasgressore, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole.



Esempio di registro di protocollo dei verbali - copertina

AGENZIA DEL TERRITORIO

UFFICIO PROVINCIALE DI _____

PROTOCOLLO VERBALI

SANZIONI AMMINISTRATIVE

(D.L.vo 18.12.1997, n. 472)


Anno _____

Esempio di registro di protocollo dei verbali - interno

AGENZIA DEL TERRITORIO – UFFICIO PROVINCIALE DI _____

Protocollo verbali sanzioni amministrative (sanzioni e spese espresse in euro)


N.	Tipologia e protocollo denuncia	Comune	Data verbale	Protocollo generale	Data notifica verbale	Generalità e domicilio del trasgressore	Sanzione amm.iva	Sanzione amm.va ridotta (entro 60gg.)	Spese notifica	Importo riscosso	Estremi riscossione	Data iscrizione a ruolo	Annotazioni



Niente accertamento


(art.1 DPR 16.04.99, n. 129)

- Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'importo fissato in euro 16,53 (lire 32.000).
- Pertanto il Direttore dell'ufficio deve valutare attentamente la quantificazione della sanzione.




Spese aggiuntive

- Oltre alla sanzione vanno aggiunte e specificate le spese:
- Relative alla notifica dell'atto di accertamento mediante il servizio postale nella misura (attuale) di euro 5,16 (non si applicano gli importi ridotti conseguenti a speciali convenzioni).
- Gli eventuali interessi moratori.
- Occorse all'ufficio per fornirsi di quanto necessario per aggiornare gli atti catastali, inutilmente richiesto agli interessati (art. 12 DPR n. 650/72).




Pagamento delle sanzioni

- Il pagamento delle sanzioni e delle spese aggiunte può essere eseguito:
- Direttamente presso la cassa degli Uffici.
- Mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio.
- Mediante assegno circolare non trasferibile come prima intestato




Versamento delle somme riscosse

- L'agente contabile versa le somme riscosse alla Tesoreria Provinciale dello Stato imputandole sul capitolo:
- **2301** – Capo VIII – sanzioni amministrative;
- **2319** – Capo VII - ripetizione delle spese di notifica;
- **3302** – Capo VIII – recupero delle spese per volture catastali fatte d'ufficio;
- **3305** – Capo VII – rimborsi e concorsi diversi per verifiche straordinarie.



Recupero coattivo

- In caso di mancato pagamento della somme dovute, se non risultano presentate deduzioni difensive, se non risulta proposto ricorso il Commissione tributaria, l'ufficio provvede al recupero coattivo dei crediti mediante l'iscrizione a ruolo seguendo le istruzioni fornite con la Procedura Operativa n. 16 del 3 ottobre 2001.



Il Catasto ai Comuni

- Il sistema sanzionatorio qui delineato, continuerà ad essere applicato anche quando verrà definita la riforma del catasto ai comuni e comunità montane.
- Saranno codesti enti che, oltre a curare la conservazione del catasto, dovranno altresì ad ottemperare alla irrogazione delle sanzioni per la violazione delle norme sul catasto.

TARDIVA PRESENTAZIONE DI U.I.U. ULTIMATA DOPO IL 17.03.1985 da denunciare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è divenuta di fatto abitabile o servibile all'uso cui è destinata (N.C. - art. 28 R.D.L. n. 652/39) oppure in cui la variazione si è verificata (VAR - §15 Istruzione 23.01.1941)

- La sanzione amministrativa di cui si tratta è stata quantificata dall'art. 31 D.P.R. n. 652/39 fissando il limite minimo di £ 100 ed il limite massimo di lire 2.000.
- Questi limiti sono stati poi aumentati rispettivamente a £. 500 (moltiplicando per 5 il min.) e 20.000 (moltiplicando per 10 il max.) dall'art. 1 D.Lvo C.P.S. n. 1208/47 in vigore dal. 14.11.1947 al 3.11.1969 (ossia dopo il 21.10.1947 e prima del 12.7.1961).
- Successivamente gli artt. 113-114 L. 689/81 hanno moltiplicato tali valori (in quanto scaturiti da leggi in vigore dal 14.11.1947 al 3.11.1969) per 5 portando però il minimo scaturito (£. 2.500 = 5x500) a 10.000 perché inferiore a £. 4.000. Pertanto i limiti sono diventati rispettivamente 10.000 e £. 100.000 (= 5x20.000).
- L'art. 8 D.L. n. 332/89 ha raddoppiato i citati limiti in quanto sanzioni emanate dall'1.1.1980 al 31.12.1984.
- Il comma 338 dell'art. 1 della Legge finanziaria 30.12.2004, n. 311, ha elevato i limiti minimo e massimo ad euro 258 e 2.066.

continua

TARDIVA PRESENTAZIONE DI U.I.U. ULTIMATA DOPO IL 17.03.1985
da denunciare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è
divenuta di fatto abitabile o servibile all'uso cui è destinata
(N.C. - art. 28 R.D.L. n. 652/39) oppure in cui la variazione si è verificata
(VAR - §15 Istruzione 23.01.1941)

- Per esprimere in euro (dal 1° gennaio 2002) tali ultimi importi, si divide per il fattore di conversione (1937,26) ed, arrotondando alla seconda cifra decimale, si ottiene € 10,32 ed € 103,29
- In forza all'art. 51 D.Lvo n. 213/98, le sanzioni irrogate dopo il 1° gennaio 2002 dovranno essere espresse in euro eliminando la parte decimale (principio del favor-rei).
- Attualmente i limiti minimo e massimo (comma 338, art. 1 della Legge finanziaria 30.12.2004, n. 311) sono rispettivamente euro 258 e 2.066.

continua

TARDIVA PRESENTAZIONE DI U.I.U. ULTIMATA DOPO IL 17.03.1985
 da denunciare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è
 divenuta di fatto abitabile o servibile all'uso cui è destinata
 (N.C. - art. 28 R.D.L. n. 652/39) oppure in cui la variazione si è verificata
 (VAR - §15 Istruzione 23.01.1941)

Normativa	Min (£)	Min (€)	Max (£)	Max (€)
Art. 31 DPR n. 652/39	100		2.000	
Art. 1 D.L.vo CPS n. 1208/47	500		20.000	
Art. 113-114 L. n. 689/81	10.000		100.000	
Art. 8 DL n. 332/89	20.000		200.000	
Conversione in euro		10,32		103,29
Art. 51 D.Lvo n. 213/98		10		103
Art. 1, comma 338, L.311/04		258		2.066

TERMINI PER LA DENUNCIA DI FABBRICATI URBANI

Istruzione 23 gennaio 1941 - Norme provvisorie per la dichiarazione delle nuove costruzioni edilizie e per la denuncia delle variazioni nella intestazione, nella consistenza, e nella destinazione degli immobili denunciati, accertati o accertabili al nuovo catasto edilizio urbano

- **NUOVE COSTRUZIONI**

- **§ 1 - Termine per la denuncia dei fabbricati nuovi**

- Per il disposto dell'art. 28 del RDL 13 aprile 1939, n. 652, gli immobili urbani, e le parti di essi, di nuova costruzione devono essere dichiarati all'ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti di fatto abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.
...omissis...

- **RDL 13 aprile 1939, n. 652 - Art. 28 - Nuove costruzioni**

- I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.
- Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti di imposta.
...omissis...

TERMINI PER LA DENUNCIA DI FABBRICATI URBANI

Istruzione 23 gennaio 1941 - Norme provvisorie per la dichiarazione delle nuove costruzioni edilizie e per la denuncia delle variazioni nella intestazione, nella consistenza, e nella destinazione degli immobili denunciati, accertati o accertabili al nuovo catasto edilizio urbano

■ **VARIAZIONI**

■ **§ 15 - Termine per la denuncia delle variazioni nello stato delle unità immobiliari e degli altri immobili urbani**

- In applicazione dell'art. 20 del RDL 13 aprile 1939, n. 652, quando una unità immobiliare urbana, o altra entità dichiarata, accertata o accertabile al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, subisce variazioni nel suo stato, deve esserne fatta denuncia entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione si è verificata.

...omissis...

■ **RDL 13 aprile 1939, n. 652 - Art. 20 - Variazioni**

- Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implicino mutazioni ai sensi dell'art. 17.
- Nei casi di mutazioni che implicino variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unità variate, redatta su un modello fornito dall'Amministrazione dello stato, in conformità alle norme di cui all'art. 7.

TARDIVA PRESENTAZIONE DI U.LU ULTIMATA ENTRO il 16.03.1985 (art.3, comma 156,L. n. 662/96) e non dichiarate entro il 31.12.1997 (data di entrata in vigore della L. n. 47/28.02.1985 - "condono edilizio") 1/2

- La sanzione amministrativa di cui si tratta è stata quantificata dall'art. 31 D.P.R. n. 652/39 fissando il limite minimo di £ 100 ed il limite massimo di lire 2.000. Questi limiti sono stati poi aumentati rispettivamente a £. 2.000 e £. 20.000 dall'art. 9 L. 679/1969. Per ultimo, il limite massimo è stato elevato a £. 250.000 dall'art. 52, comma 3° L. n. 47/85 mentre il limite minimo è stato fissato in £. 50.000 dall'art. 8, comma 2, D.L. n. 332/89.
- Per esprimere in euro (dal 1° gennaio 2002) tali ultimi importi, si divide per il fattore di conversione (1937,26) ed, arrotondando alla seconda cifra decimale, si ottiene € 25,82 ed € 129,11.
- In forza all'art. 51 D.Lvo n. 213/98, le sanzioni irrogate dopo il 1° gennaio 2002 dovranno essere espresse in euro eliminando la parte decimale (principio del favor-rei) e conseguentemente i limiti minimo e massimo sono € 25 ed € 129.

TARDIVA PRESENTAZIONE DI U.LU ULTIMATA ENTRO il 16.03.1985 (art.3, comma 156,L. n. 662/96) e non dichiarate entro il 31.12.1997 (data di entrata in vigore della L. n. 47/28.02.1985 - "condono edilizio") 2/2

Normativa	Min (£)	Min (€)	Max (£)	Max (€)
Art. 31 DPR n. 652/39	100		2.000	
Art. 9 L. n. 679/1969	2.000		20.000	
Art. 8, comma 2, DL n. 332/89	30.000			
Art. 52, comma 3, L. n. 47/85 DL n. 332/89			250.000	
Conversione in euro		25,82		129,11
Art. 51 D.Lvo n. 213/98		25		129
Art. 1, comma 338, L.311/04		258		2.066

Mancata o errata redazione delle planimetrie da allegare alla dichiarazione di nuova costruzione o denuncia di variazione

- L'art. 7 R.D.L. n. 652 del 13.04.1939, oltre alla dichiarazione, obbliga alla presentazione della planimetria degli immobili di nuova costruzione e l'art. 20 dello stesso R.D.L. prescrive la planimetria per le variazioni di consistenza. Gli articoli citati forniscono indicazioni circa la corretta redazione delle planimetrie.
- La sanzione amministrativa di cui si tratta è stata quantificata dall'art. 31 D.P.R. n. 652/39 fissando il limite minimo di £ 100 ed il limite massimo di lire 2.000.
- Questi limiti sono stati poi aumentati rispettivamente a £. 500 (moltiplicando per 5 il min.) e £. 20.000 (moltiplicando per 10 il max.) dall'art. 1 D.Lvo C.P.S. n. 1208/47 in vigore dal 14.11.1947 al 3.11.1969 (ossia dopo il 21.10.1947 e prima del 12.7.1961).
- Successivamente gli artt. 113-114 L. 689/81 hanno moltiplicato tali valori (in quanto scaturiti da leggi in vigore dal 14.11.1947 al 3.11.1969) per 5 portando però il minimo scaturito (£. 2.500 = 5x500) a 10.000 perché inferiore a £. 4.000. Pertanto i limiti sono diventati rispettivamente £. 10.000 e £. 100.000 (= 5x20.000).
- Per ultimo, l'art. 8 D.L. n. 332/89 ha raddoppiato i citati limiti in quanto sanzioni emanate dall'1.1.1980 al 31.12.1984.
- Attualmente, quindi, il limite minimo è £. 20.000 ed il limite massimo è £. 200.000.
- Per esprimere in euro (dal 1° gennaio 2002) tali ultimi importi, si divide per il fattore di conversione (1937,26) ed, arrotondando alla seconda cifra decimale, si ottiene € 10,32 ed € 103,29
- In forza all'art. 51 D.Lvo n. 213/98, le sanzioni irrogate dopo il 1° gennaio 2002 dovranno essere espresse in euro eliminando la parte decimale (principio del favor-rei) e conseguentemente i limiti minimo e massimo sono € 10 ed € 103.

Mancata o errata redazione delle planimetrie da allegare alla dichiarazione di nuova costruzione o denuncia di variazione

Normativa	Min (£)	Min (€)	Max (£)	Max (€)
Art. 31 DPR n. 652/39	100		2.000	
Art. 1 D.L.vo CPS n. 1208/47	500		20.000	
Art. 113-114 L. n. 689/81	10.000		100.000	
Art. 8 DL n. 332/89	20.000		200.000	
Conversione in euro		10,32		103,29
Art. 51 D.Lvo n. 213/98		10		103
Art. 1, comma 338, L.311/04		258		2.066

Mancata o errata denuncia di cambiamento nello stato dei terreni (Mod. 3/SPC) in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani – Errata redazione del tipo mappale 1/2

- La sanzione amministrativa di cui si tratta è stata quantificata dall'art. 8 L. 01.10.1969, n. 679, fissando il limite minimo di £ 2.000 ed il limite massimo di £. 20.000.
- Il limite minimo (appunto perché inferiore a £. 4.000) è stato aumentato a £. 4.000, ed il limite massimo è stato confermato in £ 20.000, dall'art. 114 L. 24.11.1981, n. 689.
- Successivamente, con l'art. 8 D L. n. 332 del 30.09.1989, il limite minimo (£. 4.000), in quanto emanato da norma compresa dal 1.1.80 al 31.12.84, è stato moltiplicato per 2 e quindi è pari a £. 8.000 mentre il limite massimo (£. 20.000), in quanto emanato da norma pubblicata prima del 31.12.1975, è stato moltiplicato per 6 e quindi vale £. 120.000.
- Attualmente, quindi, il limite minimo è £. 8.000 ed il limite massimo è £. 120.000.
- Per esprimere in euro (dal 1° gennaio 2002) tali ultimi importi, si divide per il fattore di conversione (1937,26) ed, arrotondando alla seconda cifra decimale, si ottiene € 4,16 ed € 61,97
- In forza all'art. 51 D.Lvo n. 213/98, le sanzioni irrogate dopo il 1° gennaio 2002 dovranno essere espresse in euro eliminando la parte decimale (principio del favor-rei) e conseguentemente i limiti minimo e massimo sono € 4 ed € 61.

continua

Mancata o errata denuncia di cambiamento nello stato dei terreni (Mod. 3/SPC) in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani – Errata redazione del tipo mappale 2/2

Normativa	Min (£)	Min (€)	Max (£)	Max (€)
Art. 8 L. n. 679/69	2.000		20.000	
Art. 114 L. n. 689/81	4.000		20.000	
Art. 8, n. 332/89	8.000		120.000	
Conversione in euro		4,16		61,97
Art. 51 D.Lvo n. 213/98		4		61

Tardiva presentazione della domanda di voltura

- La sanzione amministrativa di cui si tratta è stata quantificata dall'art. 12 D.P.R. n. 650/72 fissando il limite minimo di £ 5.000 ed il limite massimo di lire 20.000. Questi limiti sono stati poi sestuplicati dall'art. 8 D.L. n. 332/89 e pertanto, attualmente, ammontano rispettivamente a £. 30.000 e £. 120.000.
- Per esprimere in euro (dal 1° gennaio 2002) tali importi, si divide per il fattore di conversione (1937,26) ed, arrotondando alla seconda cifra decimale, si ottiene € 15, 49 ed € 61,97.
- In forza all'art. 51 D.Lvo n. 213/98, le sanzioni irrogate dopo il 1° gennaio 2001 dovranno essere espresse in euro eliminando la parte decimale (principio del favor-rei) e conseguentemente i limiti minimo e massimo sono € 15 ed € 61.

continua

Tardiva presentazione della domanda di voltura

Normativa	Min (£)	Min (€)	Max (£)	Max (€)
Art. 12 DPR n. 650/72	5.000		20.000	
Art. 8, n. 332/89	30.000		120.000	
Conversione in euro		15,49		61,97
Art. 51 D.Lvo n. 213/98		15		61


Mancata denuncia di aumento del reddito dominicale ed agrario 1/2

- La sanzione amministrativa di cui si tratta è stata quantificata dall'art. 50 DPR n. 600 del 29.03.1973, fissando il limite minimo di £ 30.000 ed il limite massimo di £. 300.000 dal 1.1.1974 al 13.3.1988 e di £. 500.000 e £. 5.000.000 dal 14.3.1988 al 31.3.1988.
- Successivamente, con l'art. 3 D.Lvo. n. 471 del 18.12.1997, il limite minimo è stato mantenuto in £. 500.000 ed il limite massimo è stato diminuito a £. 4.000.000
- Attualmente, quindi, il limite minimo è £. 500.000 ed il limite massimo è £. 4.000.000.
- Per esprimere in euro (dal 1° gennaio 2002) tali ultimi importi, si divide per il fattore di conversione (1937,26) ed, arrotondando alla seconda cifra decimale, si ottiene e 258,23 ed e 2.065,83.
- In forza all'art. 51 D.Lvo n. 213/98, le sanzioni irrogate dopo il 1° gennaio 2002 dovranno essere espresse in euro eliminando la parte decimale (principio del favor-rei) e conseguentemente i limiti minimo e massimo sono € 258 ed € 2.065.

continua


Mancata denuncia di aumento del reddito dominicale ed agrario 2/2

Normativa	Min (£)	Min (€)	Max (£)	Max (€)
Art. 50 D.Lvo n. 600/73 (<13.3.88)	30.000		300.000	
Art. 50 D.Lvo n. 600/73 (>13.3.88)	500.000		5.000.000	
Art. 3 D.L.vo n. 471/97	500.000		4.000.000	
Conversione in euro		258,23		2.065,23
Art. 51 D.Lvo n. 213/98		258		2.065




Atti di contestazione per ritardata denuncia di accatastamento

- Entro i cinque anni dalla data di protocollazione, l'Ufficio esamina le denunce di accatastamento;
- Verifica se la data di protocollazione è oltre il 31 gennaio dell'anno successivo della data di realizzazione delle opere trascritta dal professionista nel Mod. 1N;
- In caso affermativo, l'Ufficio provvede alla redazione dell'atto di contestazione e lo trasmette alla ditta dichiarante che ha sottoscritto la denuncia catastale.




Come ricorrere all'Ufficio per chiedere l'annullamento dell'atto di contestazione (1/4)

- L'atto di contestazione relativo alla ritardata presentazione delle planimetrie si annulla soltanto se il dichiarante dimostra che la data riportata da lui stesso nel Mod. 1N è errata;
- L'istanza di annullamento dovrebbe scontare l'imposta di bollo perché non sembra rientrare nella casistica dell'autotutela in quanto (1°) l'errore non è stato commesso dall'Ufficio e (2°) non è affatto riscontrabile dal medesimo in base alla denuncia catastale;




Come ricorrere all'Ufficio per chiedere l'annullamento dell'atto di contestazione (2/4)

- In merito al bollo non sembra applicabile il principio dell'univocità del procedimento amministrativo;
- Infatti la denuncia catastale propone una rendita mentre l'atto di contestazione, pur scaturendo dalla denuncia, non entra nel merito della rendita ma fa riferimento ai tempi di presentazione della stessa e confronta tale data con quella di fine lavori dichiarata dallo stesso professionista;
- Poiché l'istanza di annullamento dell'atto di contestazione, chiede un pronunciamento dell'Amministrazione, a parere di chi scrive, sembrerebbe dovuta l'imposta di bollo.




Come ricorrere all'Ufficio per chiedere l'annullamento dell'atto di contestazione (3/4)

- All'istanza deve essere allegata la copia conforme all'originale della dichiarazione di fine lavori a suo tempo presentata in comune per gli adempimenti edilizi;
- L'Ufficio verifica tale data e, constatato che la nuova data riferita è congrua con la data della denuncia catastale, procede all'annullamento dell'atto di contestazione e ne dà comunicazione;
- Qualcuno ha sollevato la questione se detta comunicazione debba essere effettuata mediante notifica; ma dal momento che al contribuente non è chiesta nessuna attivazione si ritiene che possa procedersi nei modi consueti;




Come ricorrere all'Ufficio per chiedere l'annullamento dell'atto di contestazione (4/4)

- L'Ufficio risponde al ricorrente nei termini seguenti: *A seguito della documentazione acquisita circa la data di ultimazione dei lavori (__.__.____), si comunica che lo scrivente Ufficio ha provveduto ad annullare l'atto di contestazione n. ____ dell'__.__.____, riferito alla denuncia di variazione n. ____ del __.__.____ i cui termini di regolare presentazione sarebbero scaduti il __.____. Nulla è pertanto dovuto a questa Amministrazione.*



Modalità di emissione dei ruoli (Procedura Operativa n. 16/2001)

- L'Ufficio Provinciale del Territorio verifica, nel Registro di protocollo dei verbali, i crediti ancora esigibili a causa del mancato pagamento da parte degli interessati;
- Tale verifica potrebbe iniziare il 61° giorno dal giorno di ricezione della notifica da parte della ditta interessata dall'atto di contestazione; prudenzialmente è però opportuno iniziare dopo qualche mese.



Minuta del ruolo

- Lo stampato della minuta del ruolo è l'allegato 1 alla P. O. n. 16/01;
- Si compila secondo le istruzioni fornite dall'allegato 2, dall'allegato 3 (codici Uffici) e dall'allegato 4 (codici tributi);
- La minuta del ruolo si trasmette, come allegato ad un prospetto accompagnatorio e con raccomandata RR, alla sede periferica del Consiglio Nazionale dei Concessionari (CNC).

MINUTA DEL RUOLO

ENTE CREDITORE Agenzia del Territorio. Ufficio Provinciale di
 Specie del ruolo ORDINARIO
 CODICE (Vedi Allegato 3)
 ENTE BENEFICIARIO (Non si compila) N. Rate 1

*AA = Avviso Accertamento AL = Avviso liquidazione e irrogazione sanzioni EP = Intimazione a pagare AP = Avviso Pagamento AG = Accertamento NO = Notifica AT = Atto di contestazione e irrogazione sanzioni DR = Ordinanza di Decreto Ingiuntivo PR = Protocollo DM = Decreto Ministeriale PV = Processo Verbale EP = Entrata Patrimoniale SG = Sentenza ID = Identificativo IN = Ingiunzione VE = Verbale AR = Altro

n° TOGF.	DEBITORE			Anno Riferimento	Codice entrata	Codice entrata	Codice entrata	Quantità	Estremi del titolo			Ulteriore identificativo	
	CF = Codice Fiscale P1 = Partita IVA	1 = Cognome 2 = Nome (3-2 = Denominazione di persona non fisica)	3 = Comune nascita 4 Sigla provincia 5 = Data nascita		T41T	T67T	Importo		Importo	Importo	* Titolo		Numero o codice
	CF	P1											
	1	2											
	3	4	5										
	6	7	8										
	CF	P1											
	1	2											
	3	4	5										
	6	7	8										
	CF	P1											
	1	2											
	3	4	5										
	6	7	8										
	CF	P1											
	1	2											
	3	4	5										
	6	7	8										
	CF	P1											
	1	2											
	3	4	5										
	6	7	8										
	CF	P1											
	1	2											
	3	4	5										
	6	7	8										
TOTALE PAGINALE													
TOTALE GENERALE													



N° d'ordine

(data presentazione denuncia catastale)

(Data completa del 61° giorno dalla data dell'avvenuta notifica)


(N° atto contestazione)

(Data atto contestazione)

(Data ricezione notifica)

AT

a



Esecutorietà dei ruoli

- Il CNC, nei tempi previsti dal decreto 3.9.99. n. 321, restituisce in duplice esemplare i ruoli informatizzati all'Ufficio provinciale;
- Il Direttore dell'Ufficio, entro 10 giorni dalla restituzione, verifica la corrispondenza tra i ruoli informatizzati e le minute dei ruoli trasmessi;
- Il Direttore, inoltre, rende esecutivo il ruolo con la sottoscrizione del prospetto e poi riconsegna un esemplare al CNC;
- Il CNC trasmette il ruolo al competente concessionario locale per la esazione.

I modelli del CNC

L'UFFICIO CONTROLLA I DATI RIPORTATI NELLA MINUTA DEL RUOLO CON QUELLI TRASCritti DAL CNC SUL MODELLO MDRU001A	<u>MODELLO RIASSUNTIVO (001) E CON NOMINATIVI (1A)</u>	Entrambi i modelli rimangono in
	MDRU001 FRONTESPIZIO DEL RUOLO – 1^ COPIA MDRU001A INTERCALARE DEL MODELLO MDRU001	
	<u>MODELLO RIASSUNTIVO</u>	Ufficio
	MDRU002 FRONTESPIZIO DEL RUOLO – 2^ COPIA (SENZA INTERCALARE)	
<u>MODELLI RIASSUNTIVI</u>	I modelli, datati, firmati e timbrati, si trasmettono al CNC	
MDRU003 FRONTESPIZIO DEL RUOLO RESO ESECUTIVO MDRU004 ELENCO DEI RUOLI RESI ESECUTIVI		

1. LA MINUTA DEL RUOLO DEVE ESSERE TRASMessa IN ALLEGATO AL PROSPETTO ACCOMPAGNATORIO;
2. IL MODELLO **MDSO0011** SI COMPILA NEL CASO DI SOSPENSIONE DEL RUOLO A CAUSA DI ACCERTAMENTI;
3. IL MODELLO **MDPV0011** SI COMPILA SE IL CONTRIBUENTE HA NEL FRATTEMPO PAGATO IN TUTTO O IN PARTE; SE HA PAGATO TUTTO, IL CARICO DA DISCARICARE E' PARI AL DOVUTO, SE INVECE HA PAGATO IN PARTE, ALLORA IL CARICO DA DISCARICARE E' LA PARTE RIMANENTE.